

Onorevoli deputati, vi ringrazio innanzitutto per aver sollecitato un parere della Fondazione Internazionale Oasis. Non avendo particolari competenze di ordine giuridico non mi pronuncerò sugli aspetti più tecnici delle proposte di legge che si stanno esaminando. Da studioso di Islam contemporaneo e osservatore della presenza islamica in Italia concentrerò invece il mio intervento sul loro impianto generale e sulle loro premesse politico-culturali. Dico subito che le tre iniziative affrontano problemi reali – mimetismo dei luoghi di culto, matrimoni forzati, derive comunitariste, radicalizzazione jihadista – ma lo fanno a mio parere attraverso una lente che impedisce di mettere a fuoco soluzioni adeguate e che rischia di produrre un errore di prospettiva.

L'errore di prospettiva è contenuto in particolare nel filo rosso, direi quasi nella concatenazione che attraversa e lega le tre proposte e che può essere formulata in questi termini: le comunità islamiche presenti in Italia non hanno concluso un'intesa con lo Stato e tale condizione rappresenta una sorta di irregolarità di per sé foriera di derive fondamentaliste, che a loro volta finiscono per sfociare nella radicalizzazione jihadista. Lo affermano implicitamente la relazione illustrativa della proposta 1385 e la proposta 2702 (si veda in particolare l'art. 7); lo enuncia esplicitamente la 2562, sempre nella relazione illustrativa: «Non si può infatti escludere che le confessioni religiose che non abbiano stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, possano organizzarsi secondo regole non trasparenti, anche con il rischio di propagandare ai propri fedeli idee contrarie all'ordine pubblico e pericolose per la pubblica sicurezza».

La mancata conclusione dell'intesa viene peraltro imputata alle comunità islamiche: mancando «di un centro istituzionalizzato di riferimento», esse sarebbero strutturalmente impossibilitate ad approdare a questo tipo di accordo. Se sono indiscutibili la policentricità e in alcuni casi la frammentazione dell'autorità nell'Islam, e a maggior ragione nell'Islam in Europa, mi permetto di rilevare che l'assenza di un'intesa è ascrivibile anche a un certo attendismo delle istituzioni statali. Ad oggi, tre associazioni islamiche (UCOII, COREIS e CICI) hanno riscritto i propri statuti per essere riconosciute come enti di culto, un passaggio di fatto preliminare al raggiungimento di un'intesa. In tutti e tre i casi l'istruttoria ha avuto esito positivo sia presso il Ministero dell'Interno sia presso il Consiglio di Stato, ma per il completamento della procedura mancano l'approvazione del Consiglio dei ministri e quindi il decreto del Presidente della Repubblica. Vale inoltre la pena di osservare che altre confessioni religiose caratterizzate da uno spiccato pluralismo interno, come i buddisti o le comunità protestanti, hanno avuto accesso a più intese, una formula che è tra l'altro prevista anche dal Patto per l'Islam italiano del 2017<sup>1</sup>.

Nell'approccio adottato dalle tre proposte di legge, particolare attenzione è dedicata ai luoghi di culto e ai “ministri di culto”, che sono individuati come potenziali responsabili di una predicazione estremista e per i quali si prevede dunque un controllo molto rigoroso da parte del Ministero dell'Interno attraverso l'istituzione di uno specifico albo nazionale. Il motivo di questa preoccupazione è esposto ancora nella relazione illustrativa della proposta 1385: «le evidenze investigative e giudiziarie hanno individuato nelle moschee il luogo più frequente di base logistica o di transito, di indottrinamento, di arruolamento di “combattenti” della Jihad, destinati a operare all'estero o in Italia. La presente proposta di legge si prefigura quindi come un valido strumento per “Proseguire nell'azione di contrasto dei fenomeni di radicalismo religioso”». Ora, questo passaggio è ripreso alla lettera da una precedente proposta di legge, la C. 2976 Garnero Santanchè del 2015. Si tratta di un argomento che appariva già anacronistico 11 anni fa e risulta ancora più opinabile oggi. La letteratura sul jihadismo in Europa è infatti concorde nel ritenere che i principali vettori della predicazione e della radicalizzazione jihadista non siano i luoghi di culto, ma gli ambienti virtuali<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Si veda *Tra Costituzione e politica: il difficile riconoscimento dell'Islam in Italia*, intervista di Chiara Pellegrino ad Alessandro Ferrari, Fondazione Oasis, 5 maggio 2026, <https://www.oasiscenter.eu/it/tra-costituzione-e-politica-il-difficile-riconoscimento-dell-islam-in-italia>. Per approfondire: Alessandro Ferrari, *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto (1848-2024)*. Nuova edizione, Carocci, Roma 2025, in particolare pp. 131-135.

<sup>2</sup> Già nel 2014, nel suo *Il jihadismo autoctono in Italia* (ISPI 2014), Lorenzo Vidino osservava come «la nascente scena jihadista autoctona italiana abbia pochi contatti con le moschee», e che «in generale, le moschee italiane non sono un

Oggi si può aggiungere che in molti casi i processi di radicalizzazione sono diventati talmente rapidi da non passare neppure per una fase di indottrinamento<sup>3</sup>.

Le tre proposte di legge, e in particolare la 2562, sembrano inoltre collegare e sovrapporre fenomeni piuttosto eterogenei, come la radicalizzazione religiosa e i «reati di matrice culturale». Le due fattispecie vengono distinte nella relazione illustrativa della proposta, ma finiscono per essere associate in diversi passaggi. Anche la proposta 1385 dichiara nella sua relazione illustrativa che «il tema dell'Islam è tornato sotto i riflettori dopo il drammatico caso di cronaca legato a Saman Abbas, una ragazza pakistana residente in Italia presumibilmente uccisa dai parenti per essersi sottratta a un matrimonio forzato e per la sua volontà di integrarsi pienamente nel contesto sociale in cui viveva». Proprio tale riferimento suggerisce alcune considerazioni circa il tema dei matrimoni forzati, che la proposta 2562 punta a contrastare attraverso una modifica del codice penale che interviene sull'articolo 558-bis, aggiungendo i «precetti religiosi» quali possibili leve della costrizione.

Mi pare di poter affermare, e l'ho scritto in un articolo<sup>4</sup>, che il caso di Saman Abbas si configuri innanzitutto come un delitto d'onore radicato in una determinata cultura più che come un atto direttamente riconducibile all'Islam. La giurisprudenza islamica tradizionale contempla degli istituti che possono essere invocati per legittimare talune forme di imposizione, ma non si può sostenere che il matrimonio forzato sia in quanto tale una prescrizione dell'Islam. È significativo che proprio in occasione dell'omicidio della ragazza pakistana l'UCOII, una delle principali organizzazioni islamiche in Italia, abbia emesso una fatwa, un parere religioso, per esprimere la contrarietà della religione islamica a questo tipo di pratiche.

Mi riferisco a questo particolare episodio per evidenziare che su molte delle questioni trattate dalle proposte di legge le comunità musulmane e i loro responsabili potrebbero essere considerati potenziali alleati, o perlomeno validi interlocutori, più che semplici destinatari di norme che finiscono per incidere in modo molto sostanziale sulla loro autonomia.

Ciò mi spinge a un'ultima notazione. La proposta 1385 evoca il Patto Nazionale per un Islam italiano sottoscritto il 1° febbraio del 2017 da nove associazioni rappresentative dei fedeli di religione islamica in Italia, aggiungendo che «molti dei punti richiamati da tale documento [...] necessitano ora di una specifica e più puntuale disciplina». Mi pare che qui si rischi di trascurare la logica che aveva ispirato il Patto. Come indica il nome stesso del documento, esso stabiliva un rapporto pattizio tra le comunità islamiche e le istituzioni italiane, e dunque un'assunzione bilaterale di impegni e di responsabilità che puntava a salvaguardare allo stesso tempo la libertà religiosa dei fedeli musulmani e le legittime preoccupazioni dello Stato in materia di sicurezza. Credo che quella visione vada recuperata, non solo perché è più rispettosa dell'autonomia delle comunità musulmane che vivono in Italia, ma soprattutto perché può risultare più efficace nel conseguire gli obiettivi fissati dalle tre proposte di legge.

*Michele Brignone, Direttore delle ricerche della Fondazione Internazionale Oasis*  
10 settembre 2026

---

luogo ospitale per i jihadisti autoctoni» (p. 81). Le stesse osservazioni sono state espresse da Vidino in un'audizione parlamentare il 9 marzo del 2015 (Si veda [https://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/0204/indag/c0204\\_stabilizzazione/2015/03/09/leg.17.stencomm.data20150309.U1.com0204.indag.c0204\\_stabilizzazione.0003.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/0204/indag/c0204_stabilizzazione/2015/03/09/leg.17.stencomm.data20150309.U1.com0204.indag.c0204_stabilizzazione.0003.pdf?utm_source=chatgpt.com))

<sup>3</sup> Si veda Peter Neumann, *The New Grey Zone: How Terrorism in Europe Has Changed*, «Perspective on Terrorism», vol. XX, n. 1 (2026). In questa pregevole sintesi, uno dei più autorevoli studiosi internazionali di terrorismo individua sei tendenze che stanno trasformando il terrorismo in Europa: la virtualizzazione della radicalizzazione e del reclutamento; l'aumento degli attacchi compiuti da singoli individui; la crescente rilevanza delle vulnerabilità legate alla salute mentale; l'ibridazione ideologica; i cambiamenti demografici, in particolare il crescente coinvolgimento di minori; percorsi di radicalizzazione sempre più rapidi. Combinati tra loro, questi fenomeni hanno dato origine a una «zona grigia» del terrorismo, caratterizzata da attentatori solitari che si radicalizzano soprattutto online, sfuggono a nette classificazioni ideologiche e mescolano frammenti di idee politiche con fragilità psicologiche, difficoltà legate allo sviluppo e profondi risentimenti personali.

<sup>4</sup> Michele Brignone, *Saman Abbas: un "delitto d'onore", non un omicidio islamista*, Fondazione Oasis, 15 luglio 2021, <https://www.oasiscenter.eu/it/saman-abbas-delitto-d-onore-non-omicidio-islamista>